

## D) CONCETTI GENERALI SULLE NOTIFICHE

**Per i procedimenti instaurati a partire dal 28 febbraio 2023 sono entrate in vigore le novità apportate dalla Riforma Cartabia in tema di notificazioni civili**

Le notificazioni civili e la Riforma Cartabia

Con il **D. Lgs. n. 149 del 2022**, il Governo ha esercitato la delega conferitagli dal Parlamento con l'approvazione della L. n. 206 del 2021.

**La modifica di maggior rilievo apportata alla L. n. 53/1994 riguarda l'introduzione del nuovo articolo 3 ter.** La legge n. 53/1994 prevedeva già la "*Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali*".

**In base alla riforma– per gli “atti ordinari” - l’avvocato è obbligato ad effettuare la notifica a mezzo PEC, con l’introduzione della regola “PEC FIRST” la PEC prima di tutto (cioè la notifica va effettuata via PEC laddove vi è un domicilio digitale e per i soggetti obbligati ad averlo, con la conseguenza che in via meramente residuale vi è la notifica cartacea a mezzo degli Ufficiali Giudiziari).**

**L’ obbligo di NOTIFICA VIA PEC sussiste se il destinatario:**

- a) ha l'obbligo di munirsi di domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (si tratta di soggetti quali gli avvocati, gli altri professionisti iscritti in albi, le imprese individuali e collettive, le pubbliche amministrazioni);
- b) pur non essendo obbligato per legge, **ha eletto spontaneamente domicilio digitale nell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche**, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

Il legislatore ha anche disciplinato i casi in cui è risultato impossibile eseguire la noti-

ficazione telematica ed il suo mancato perfezionamento, prevedendo – in via residuale - la notifica cartacea (in proprio o mediante ufficiale giudiziario indicando con autocertificazione – che deve, ovviamente, essere rispondente al vero per evitare le conseguenze connesse a false dichiarazioni - i motivi per cui non è stato possibile effettuare la notifica via PEC).

Occorre, in questo caso, distinguere le seguenti ipotesi:

- 1) la notifica non è possibile/non ha avuto esito positivo per cause imputabili al destinatario (ad es. la PEC è "piena"):
- 2) la notifica non è possibile o non ha esito positivo per cause non imputabili al destinatario (ad es. malfunzionamento del servizio), in questo caso si procede alla notifica con le modalità ordinarie.

Modifiche al Codice di procedura civile

È stato modificato il secondo comma dell'art. 137 c.p.c., prevedendo che *«L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi».*

E all'ultimo comma viene detto: *“l'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge. L'ufficiale giudiziario esegue le notificazioni su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione”.*

Rispetto alla precedente formulazione, viene introdotto espressamente **il riferimento alla figura dell'avvocato nella categoria dei soggetti che possono eseguire**

**notifiche degli atti del processo. Viene inoltre richiamato l'obbligo di notifica telematica da parte dell'avvocato, specificando che egli esegue le notificazioni "nei casi e con le modalità previste dalla legge", ossia così come previsto dalla L. n. 53/1994.** Di conseguenza, all'obbligo di notifica telematica dell'avvocato corrisponde il divieto imposto all'Ufficiale giudiziario di eseguirla.

L'Ufficiale potrà eseguire la notifica su richiesta dell'avvocato solo se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo PEC (o SERCQ), **o con altra modalità prevista dalla legge**, oppure, quando vengono meno i presupposti del già menzionato obbligo, cioè non è stato possibile eseguire la notifica / non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. In questo caso l'avvocato deve formulare una dichiarazione attestante le difficoltà riscontrate, di cui l'Ufficiale darà atto nella relazione di notificazione.

E' stato modificato **l'art. 149 bis cpc** (ORA NON APPLICABILE E PROPRIO PER QUESTO MOTIVO NEGLI “ATTI ORDINARI” DA NOTIFICARE DA PORTARE ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO, che dovrebbe eseguire via PEC, si deve inserire la clausola che “non essendo possibile la notifica ex art. 149 bis cpc comma 4 per difetto dei decreti attuativi” e dato atto della dichiarazione dell’avvocato che non ha potuto fare la notifica ora obbligatoria via pec, sarà l’Ufficiale Giudiziario a fare la notifica mediante copia conforme in modalità cartacea).

- Rispetto a queste disposizioni generali abbiamo redatto un prospetto che a Reggio Emilia è il seguente:

- 1) Relata di notifica relativa alle esecuzioni recante la seguente dicitura: “ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Reggio Emilia, in mancanza del decreto del Ministero della Giustizia di cui

al quarto comma dell'art. 149 bis c.p.c., ho notificato copia del suesteso atto a”:

- Relata di notifica per le notifiche di “atti ordinari”. La regola generale prevede che le notifiche debbano essere effettuate dagli Avvocati con notifica “in proprio” ed a mezzo PEC (se il destinatario è munito di posta elettronica certificata). Nel caso in cui si debba procedere a richiedere notifiche agli Ufficiali Giudiziari di “atti ordinari”, l’Avvocato titolare della causa deve effettuare una dichiarazione – a sua firma – che si è verificata alternativamente una di queste situazioni: La notifica riguarda un procedimento instaurato prima del 28.02.2023;
- Il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- Non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario;
- Non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, ma non è stato possibile procedere all’inserimento dell’atto nell’area web prevista dall’art. 359 del Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza, in quanto al momento, ancora non istituito.

Un'altra modifica rilevante ha riguardato **l'art. 147 c.p.c.** in cui sono stati inseriti due commi che prevedono che le notificazioni a mezzo PEC, in relazione agli orari ed ai diversi momenti in cui si perfeziona la notifica per notificante e per destinatario:

- 1) Le notifiche via PEC possono essere eseguite senza limiti orari;
- 2) si perfezionano per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Ma attenzione: se quest'ultima è generata tra le 21 e le 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle 7 (con tutte le possibili conseguenze del caso di una notifica fuori termine se notificata l'ultimo giorno dopo le 21...).

## II) ATTESTAZIONI CONFORMITA'

La questione dell'attestazione di conformità degli atti diventa molto importante anche per i titoli esecutivi, in quanto viene abolita la formula esecutiva (il famoso "comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari") per cui gli atti che hanno forza esecutiva: sentenze, decreti provvisoriamente esecutivi, ed altri titoli esecutivi giudiziali, ordinanze di convalida di sfratto potranno essere autenticati dallo stesso Avvocato e (non dovranno essere pagati i diritti all'Ufficiale Giudiziario) e l'attestazione di autenticità verrà effettuata dal legale ed a seguire la notifica via PEC (altrimenti per le copie cartacee, se il legale farà la notifica in proprio dovrà autenticare le copie poi notificare in proprio, oppure fare autenticare all'Ufficiale Giudiziario che tratterà l'atto anche per la notifica).

Attenzione: per quel riguarda le attestazioni di conformità all'originale dei titoli stragiudiziali che devono essere autenticati con notifica del precetto, quali cambiali, assegni, mutui, l'attestazione di conformità è propria del legale se il precetto viene notificato via PEC, se invece è necessario attestare l'autenticità in forma cartacea, io porterei i titoli all'Ufficiale Giudiziario con la dichiarazione che non è stato possibile notificare via PEC e farei fare autentica e notifica all'Ufficiale Giudiziario (il problema è che non è stato modificato l'art. 480 comma 2 cpc, che prevede che si "deve riportare nel precetto la trascrizione integrale del titolo stesso quando è richiesta dalla legge", "in quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale" e quindi qui manca un coordinamento tra riforma Cartabia e art. 480 co. 2 cpc, che non si può risolvere soltanto con una interpretazione, peraltro non univoca, poiché Bologna ritiene che in questi casi bisogna portare sempre l'atto agli Ufficiali Giudiziari sia per attestazione autenticità titoli e precetto che per notifica, mentre per Ufficio UNEP Reggio Emilia ed altri Uffici NEP non è così).

Infine, per quel che riguarda le "disposizioni di giustizia digitale" è stato introdotto un

nuovo capo alle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, intitolato ***"Della conformità delle copie agli originali"*** (contenente gli artt. dal 196 octies al 196 undecies).

A differenza dell'art. 196 decies, i nuovi articoli 196 octies, 196 nonies e 196 undecies disp. att. c.p.c. recepiscono, sostanzialmente, il contenuto di quanto già prescritto da alcuni articoli del D.L. n. 179/2012.

L'inserimento dell'art. 196 decies, invece, si è reso necessario in un'ottica di coordinamento con il nuovo art. 149 bis c.p.c. (per ora inattuato) e prevede che, quando si trasmettono telematicamente all'ufficiale giudiziario le copie informatiche di atti, provvedimenti o documenti in formato analogico, se ne attesti la conformità all'originale.

Le altre novità riguardano l'ampliamento del potere di certificazione di conformità e la possibilità di attestare la conformità anche degli allegati alle comunicazioni telematiche.

In buona sostanza gli articoli di cui sopra dispongono:

- la possibilità di estrarre copie o duplicati informatici degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni telematiche e di certificare la conformità delle copie (*196 octies disp. att. c.p.c.*);

- che qualora la copia informatica di un atto o di un provvedimento in formato analogico siano depositati telematicamente, se ne debba attestare la conformità (*196 nonies disp. att. c.p.c.*);

- che le attestazioni di conformità delle copie analogiche siano apposte in calce o a margine delle stesse o su un foglio separato ad esse congiunto (*196 undecies disp. att. c.p.c.*);

- che le attestazioni di conformità delle copie informatiche siano apposte nel medesimo documento informatico o su uno separato, con i riferimenti al file di cui si attesta la conformità ( *196 undecies disp. att. c.p.c.*);

### **Attestazioni autenticità dell'Ufficiale Giudiziario e pagamento diritti**

Come Consiglio dell'Ordine Avvocati di Reggio Emilia, in collaborazione con l'Ufficio UNEP di Reggio Emilia abbiamo creato una legenda di questo tipo sulle attestazioni di autenticità che deve fare l'Ufficiale Giudiziario e sul conseguente pagamento dei diritti mediante pago – pa spese di giustizia:

“L'utente dovrà recarsi presso l'Ufficio NEP con la ricevuta di pagamento, effettuato tramite piattaforma “PagoPa” del Tribunale di Reggio Emilia.

La ricevuta di pagamento – che dovrà essere presentata intatta e non dovrà essere in alcun modo modificata e/o alterata da parte del richiedente al momento dell'accettazione dell'atto giudiziario – sarà indispensabile per le seguenti attività/servizi:

- a) Marche da € 3,92 per attestazioni conformità ex art. 492 bis cpc e cambiali
- b) Marche da € 13,78 per trascrizione pignoramenti immobiliari
- c) Marche da € 9,82 per atti di convalida di sfratto ed autentica su mutui (vecchia normativa / procedimenti pre-riforma Cartabia)

Per il resto delle richieste vanno ancora bene marche lottomatiche e pagamento in contanti.

### **ISTANZA DI ACCESSO TELEMATICO EX ART. 492 BIS CPC**

Istanza di accesso telematico ex art. 492 bis cpc o richiesta di attestazione ex art. 155 quinquies disp. att. cpc **di non attuabilità dell'accesso telematico diretto alle banche dati pubbliche ad opera dell'Ufficiale Giudiziario a causa dell'impossibilità, allo stato, del collegamento diretto.** Anche in questo caso l'Avvocato titolare della causa – a sua firma – deve presentare richiesta all' Ufficio UNEP di chiedere “attestazione di non attuabilità dell'accesso medesimo ad opera dell'Ufficiale Giudiziario per impossibilità di collegamento telematico diretto a norma dell'art. 155 quinquies disp. att. cpc”. Si allega quindi il modello della richiesta e si deve attendere la attestazione dell'Ufficiale Giudiziario per proseguire con l'esecuzione.

Si deve sottolineare che:

- **Il precetto che si notifica dal giorno 28.02.2023 si considera un “atto nuovo”, in quanto prodromico ad una azione esecutiva che viene modificata in base alla riforma Cartabia in materia di processo esecutivo;**
- **Dal momento in cui si portano titolo e precetto all’Ufficiale Giudiziario, chiedendo l’attestazione di “non attuabilità dell’accesso telematico diretto alle banche dati pubbliche ad opera dell’Ufficiale Giudiziario”, l’efficacia del precetto rimane sospesa, fino al momento in cui l’Ufficiale Giudiziario rilascerà all’Avvocato la predetta attestazione** (da quel momento l’efficacia del precetto riprenderà a decorrere, tenuto conto del tempo già decorso fino al momento della richiesta all’UNEP). Trattandosi di sospensione (e non di interruzione) dell’efficacia del precetto si raccomanda di fare la predetta richiesta tenendo conto delle tempistiche relative alla predetta efficacia del precetto (in modo che l’attestazione venga richiesta tempestivamente e non in prossimità della scadenza).
  
- **Notifiche ex art. 140 cpc** la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cpc presuppone che il luogo di residenza, dimora, domicilio del destinatario dell’atto siano esattamente individuati e che la mancata consegna a mani del destinatario sia determinata da una irreperibilità temporanea del medesimo o dal rifiuto di ricevere l’atto (vi è da dire che l’Ufficiale Giudiziario può assumere informazioni in loco da vicini di casa e/o aliunde, a differenza del postino/ufficiale postale che non lo può fare). La notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa che rende conoscibile l’atto essendo necessario il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui la stessa non sia stata ricevuta. Ma se il vicino di casa dichiara che il destinatario dell’atto abita lì ma non c’è nessun campanello e/o riferimento, per cui la raccomandata torna indietro al mittente e non va a buon fine (perché il postino non recapiterà la raccomandata senza l’individuazione della residenza / domicilio rispetto al destinatario.), il 140 cpc NON si perfezionerà e si dovrà fare una notifica a persona irreperibile. **Disposizione rimasta immutata.**
  
- **Notifiche ex art. 143 cpc** (solo quando vi è la prova che la notifica non è andata a buon fine e che non è possibile reperire il destinatario dell’atto – con prova del certificato recente dell’ultima residenza - la stessa notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità

prescritte: deposito copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o – se questa è ignota – nel luogo di nascita del destinatario). **Disposizione rimasta immutata.**

Il Consigliere Delegato

Raffaella Pellini







